



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 811 del 15/06/2026

OGGETTO: ART. 32 DEL R.R. 24.03.2006 N. 2 –
AZIENDA AGRICOLA LA CASA DEL LAMPONE DI VENER PALAHNIUK OKSANA
RINNOVO DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA AD USO IRRIGUO DAL CANALE DELLA PRONA, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAMOLACO (SO).

LICENZA N. 16/2026

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 32 del R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i.;
- l'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- l'art. 43 comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i.

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 06/05/2025, che attribuisce al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio".

PREMESSO CHE con determinazione n. 1018 del 22/08/2025 (Licenza n. 17/2025), è stata assentita alla sig.ra Vener Palahniuk Oksana, titolare dell'Azienda agricola La Casa del Lampone di Vener Palahniuk Oksana (P.IVA 01038730147), la licenza di attingimento d'acqua ad uso irriguo, per l'anno 2025, dal canale della Prona, in territorio del comune di Samolaco;

VISTA la domanda pervenuta in data 08/04/2026, con la quale la sig.ra Vener Palahniuk Oksana ha chiesto il rinnovo della licenza di attingimento alle medesime condizioni anche per l'anno 2026

CONSIDERATO che l'attingimento richiesto, con il rispetto delle condizioni prescritte, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

Parametri della captazione (Prat. 168 ATT)	
Denominazione corso d'acqua	canale della Prona
Quota attingimento	203 m s.l.m.
Uso	Irriguo

Periodo di prelievo	1° giugno – 30 settembre
Portata media derivabile (nel periodo di prelievo)	0,0067 l/s
Deflusso minimo vitale (DMV)	30 l/s
Portata massima istantanea derivabile	10 l/s
Volume annuo massimo derivabile	70 mc

ed è da considerarsi conforme alle previsioni dell'art. 32 comma 1 del R.r. 24/03/2006 n. 2.

ATTESO che per l'uso in parola il richiedente ha provveduto:

- al pagamento delle spese di istruttoria, mediante versamento alla Tesoreria della Provincia di Sondrio di € 50,00, come da attestazione in data 02/04/2026;
- al pagamento del canone per l'annualità 2026, mediante versamento alla Tesoreria della Regione Lombardia di € 44,71 in data 05/05/2026.

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90.

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

di assentire all'Azienda agricola La Casa del Lampone di Samolaco di Vener Palahniuk Oksana (P.IVA 01038730147), per l'anno 2026, la licenza di attingimento d'acqua ad uso irriguo dal canale della Prona, in territorio del Comune di Samolaco, nelle quantità e nel periodo indicati in premessa.

La presente licenza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1 si riferisce all'anno 2026 e potrà essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza, con le limitazioni di cui all'art. 32 comma 3 del R.r. 24/03/2006 n. 2;
- 2 può essere revocata in qualsiasi momento, senza che il beneficiario abbia diritto a compensi o indennizzi, per motivi di pubblico interesse;
- 3 stante la notevole differenza tra la portata disponibile e la portata prelevata, il DMV è implicitamente garantito. In ogni caso, qualora la portata disponibile in alveo in corrispondenza del punto di prelievo fosse inferiore al DMV, il prelievo non potrà essere attuato;
- 4 il titolare della licenza di attingimento:
 - è responsabile di ogni danno o pregiudizio che possa derivare a persone o a cose per effetto dell'accordata licenza o dall'esercizio della medesima e terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i suoi Funzionari da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi;
 - è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari concernenti la polizia dei corsi d'acqua pubblici, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela quali-quantitativa delle acque;
 - è soggetto all'obbligo di denuncia dei volumi d'acqua prelevati come previsto dalla d.g.r. n. VII/3235 del 26 gennaio 2001, nonché dall'art. 33 del sopracitato R.r.;
 - tutte le spese relative alla presente licenza sono a carico del richiedente.

La presente licenza annuale di attingimento è rilasciata ai soli fini del prelievo dell'acqua e non sostituisce qualsiasi altra autorizzazione eventualmente necessaria per la realizzazione delle opere connesse.

La presente determinazione sarà trasmessa al beneficiario e al Comune interessato dall'attingimento. Sarà inoltre pubblicata all'Albo provinciale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo nei termini di legge, oppure ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo provinciale. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle acque pubbliche in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente